

ALLEGATO TECNICO ALLA DIRETTIVA “INDIRIZZI OPERATIVI E CHIARIMENTI ATTUATIVI DELLE ORDINANZE N. 226 DEL 7 MAGGIO 2020 E N. 234 del 14 maggio 2020

Il presente allegato tecnico è diretto ad ESERCENTI, OPERATORI, FORNITORI E CLIENTI di tutti gli esercizi di:

- servizi estetici (codice ATECO 96.02.03),
- servizi di bellezza (codice ATECO 96.02.02),
- saloni di acconciatura (codice ATECO 96.02.01)
- attività di tatuaggi e piercing (codice ATECO 96.09. 02)
- servizi dei centri per il benessere fisico, esclusi gli stabilimenti termali (codice ATECO 96.04.10), fermo restando che le attività di sauna, bagno turco, bagno di vapore e vasca idromassaggio sono interdette.

Preso atto delle prescrizioni contenute nel “*Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici*” rilasciato da INAIL e ISS in data 13 maggio 2020, d’intesa e in collaborazione con le Associazioni datoriali e di categoria e con le OO.SS. firmatarie dei CCNL di settore, si forniscono i seguenti indirizzi operativi.

1. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’

Particolare importanza e centralità assume **l’indicazione di accesso ai servizi solo previo appuntamento**. Tale previsione, infatti, per un verso mira a indurre l’esercente ad una programmazione del lavoro che tenga conto dei tempi di espletamento del trattamento in uno con quelli necessari a ripristinare le condizioni di igiene delle postazioni destinate ad accogliere il cliente successivo, per l’altro mira ad assicurare la presenza del cliente all’interno del salone/laboratorio per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del trattamento prenotato.

Detta indicazione è confermata dalle Linee Guida INAIL del 13 maggio 2020.

In tale ottica l’attesa del cliente, seppur in apposito spazio dedicato, rappresenta una condizione da evitarsi quando questi sia l’unico cliente prossimo al trattamento e da escludersi con riferimento alla compresenza di altri soggetti in attesa.

Laddove, nel rispetto dei principi di su citati, si creino attese si opererà affinché siano prontamente risolte, fermo restando il rispetto della distanza interpersonale.

2. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E PRINCIPIO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE

Il principio della distanza interpersonale, fissato in 1 metro, dalle ordinanze regionali **NON è incompatibile** con l’indicazione contenuta fra le misure organizzative generali delle linee guida INAIL (che prevedono la distanza di n. 2 metri tra le postazioni) visto che nelle Ordinanze regionali è previsto **l’OBBLIGO di utilizzo della mascherina** da parte dei clienti e, nelle fasi in cui il cliente non potesse indossarla (es. taglio barba) un rafforzamento dei dispositivi di protezione individuale per l’operatore (maschera tipo FFP2).



Al fine di assicurare il rispetto della distanza interpersonale tra clienti presenti all'interno della struttura, nonché tra questi e gli operatori addetti al trattamento, sarà necessario provvedere all'organizzazione del lavoro, in relazione alla dimensione e alla logistica dei saloni/laboratori.

Ad esempio per calcolare il numero massimo degli operatori che possono simultaneamente operare attivamente all'interno del singolo salone/laboratorio, occorrerebbe fare sintesi dei principi appena citati: accoglienza su appuntamento/programmazione del lavoro e rispetto della distanza interpersonale.

La dimensione dei locali, infatti, non è criterio limite per la compresenza di uno o più operatori simultaneamente attivi, tuttavia diviene elemento condizionante se si consideri il distanziamento necessario tra le singole postazioni di lavoro (un metro, avendo riguardo anche all'area di gravitazione dell'operatore che esegue il trattamento) e i percorsi che il cliente sarà chiamato a compiere all'interno dell'intera struttura durante la sua permanenza (durante i quali la distanza interpersonale dovrà essere sempre garantita).

Si suggerisce di ponderare le modalità di organizzazione del lavoro prima della riapertura, al fine di delineare un modus operandi compatibile con i richiamati principi.

Analogamente, le attese tecniche (quali ad esempio quelle necessarie alla posa del colore ovvero di prodotti in trattamenti preliminari/preparatorio applicati a conclusione di un trattamento) sono possibili a condizione che siano rispettati i principi della distanza interpersonale, della distanza tra le postazioni di lavoro e del rapporto di continuità di servizio che deve sussistere tra operatore e cliente.

3. SPECIFICHE MISURE DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE OLTRE CHE DEGLI STRUMENTI DI LAVORO

La sanificazione è il risultato di due operazioni da eseguirsi in successione: pulizia (mediante uso di acqua e detersivi comuni atti alla eliminazione di sporcizia e di materiale organico) e disinfezione (mediante l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% e, per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, mediante etanolo al 70% dopo la pulizia eseguita con un detersivo neutro).

L'attività di sanificazione deve necessariamente precedere la riapertura solo ove si verificano le circostanze di cui alla circolare Min. Salute n° 5443 del 22-02-2020. Anche quando avvenga nell'ambito delle programmate azioni periodiche non deve essere obbligatoriamente affidata ad impresa esterna ben potendo eseguirsi a cura ed onere dell'esercente.

Con esplicito riferimento all'igienizzazione delle postazioni, qualora l'utilizzo dei detersivi possa pregiudicare i materiali di cui sono rivestite poltrone, sedili e lettini è possibile utilizzare appositi coprisedili monouso.

4. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Prima della riapertura delle attività risulta, invece, sempre prescritta la **manutenzione degli impianti di condizionamento**.

Premesso che trattasi di manutenzione ordinaria che prevede: la pulizia e disinfezione dei filtri, delle griglie e delle vaschette di accumulo dell'acqua secondo le indicazioni normalmente rese dal fabbricante nel libretto d'uso e manutenzione dell'impianto, risulta **preferibile incaricare**



un'impresa abilitata ai sensi del Decreto Min. n° 37/08, art. 1, comma 2, lett. c) in ragione della particolare perizia che si rende necessaria allorché si approssino tali applicazioni.

5. DISPENSER AUTOMATICO CONTACTLESS

Molte perplessità ha destato la tassativa previsione per cui, in prossimità dell'entrata del locale, debba essere disponibile **un dispenser automatico contactless** di gel idro-alcolico da utilizzarsi per igienizzare le mani le mani del cliente al suo ingresso e all'uscita.

A tale riguardo si precisa che, in considerazione di contingenti difficoltà di reperimento di tali dispositivi e di una censurabile spirale speculativa sui prezzi innescata dalla disposizione, **E' POSSIBILE UTILIZZARE** anche **dispenser a pressione manuale** eventualmente **con l'impegno dell'operatore che ha in carico il cliente, all'entrata e all'uscita, di occuparsi personalmente di erogare la dose igienizzante avendo adeguata protezione sulle mani e/o di procedere, dopo ogni erogazione – sia essa eseguita dall'operatore o in autonomia dal cliente – alla disinfezione del punto di contatto del dispenser stesso.**

6. OBBLIGO DELLA MASCHERINA

Al fine di assicurare il necessario livello di cautela e prevenzione dei rischi da contagio Covid-19, l'ordinanza in questione prevede, all'art. 3, che *“tutti gli operatori indossino una mascherina di tipo chirurgico per tutto il turno di lavoro”*. Inoltre statuisce che *“gli esercenti devono fornire al cliente all'ingresso del locale una mascherina chirurgica da indossare obbligatoriamente durante tutte le attività che lo permettano”*.

7. USO DEI GUANTI

Con riferimento ai **trattamenti di massaggio** si precisa che per tali attività, fermo restando ogni altro presidio igienico sanitario applicabile quale l'utilizzo della mascherina e un'accurata detersione delle mani prima e dopo il trattamento, **non è necessario l'uso dei guanti**. Il loro utilizzo, infatti, oltre che rendere materialmente impossibile l'erogazione del trattamento, comporterebbe, con il continuo sfilamento degli stessi, un incremento di rischi invece ben controllabili con la scrupolosa detersione delle mani.

8. LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI E DELLE GIORNATE DI RIPOSO

Con riferimento alla disciplina degli **orari e delle giornate di riposo**, al fine di sgomberare il campo da possibili fraintendimenti o disomogenee interpretazioni delle Ordinanze sui diversi territori comunali, si chiarisce che: a seguito della Direttiva 2006/123/CE, cosiddetta *Bolkestein* e relativa legge di recepimento (d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59) anche le attività del Benessere (ed artigianali in genere) sono state interessate dal medesimo processo di liberalizzazione attuato per le attività commerciali in senso stretto. Con ciò è da ritenersi sottratta alla potestà regolamentare dei Comuni una disciplina impositiva genericamente motivata e che non sia sostenuta da contingenti ed oggettive esigenze di tutela della salute e dell'ordine pubblico (si veda in proposito, tra le altre, *Cons. St., sez. II, 27 luglio 2018, n. 2065 - Pres. f.f. Pannone, Est. Manzione*).



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO**

DIREZIONE

Pertanto si invitano i Sindaci a consentire la massima flessibilità in termini di apertura degli esercizi nell'ottica di fornire un servizio sicuro e compatibile con i contenuti delle Ordinanze.

Per ogni aspetto relativo alla gestione interna del rapporto e degli orari di lavoro si sottolinea che la materia – fermi restando i vincoli di legge (in primis dettati dal D.lgs. 66/2003) – è affidata all'esclusiva potestà della contrattazione collettiva di settore. In tal senso, i CCNL stipulati dalle Organizzazioni di rappresentanza datoriale e sindacale maggiormente rappresentative contengono ogni indicazione e strumento utile allo scopo, anche in termini di flessibilità oraria dei dipendenti.

Il presente allegato si compone di n. 4 pagine

**Il Direttore del Dipartimento
Prof. Ing. Domenico Laforgia**